

## Vantaggi e obblighi del CVS in base alla forma giuridica

Tratto dal sito: [www.sodcvsv.org/cvsitalia](http://www.sodcvsv.org/cvsitalia)

**1)** Dal punto di vista civilistico il **CVS è assimilabile ad un'Associazione di Volontariato** la cui normativa è regolata dalla legge Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991, n° 266. L'art. 2 di detta legge, infatti, definisce il Volontariato come attività che deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite un'organizzazione che non persegua scopi di lucro, ma sia indirizzata verso finalità puramente di tipo solidaristico.

**2)** Premesso quanto sopra, possono configurarsi le seguenti forme giuridiche:

- a) Associazione con sola approvazione canonica
- b) Associazione con approvazione canonica e civile
- c) Associazione ONLUS
- d) Associazione riconosciuta e non riconosciuta

### **a) Associazione con sola approvazione canonica**

E' il caso dell'Associazione di fatto costituita con **statuto** redatto con **scrittura privata**: senza ricorrere al **notaio e approvato dal Vescovo**. I **vincoli associativi** sono quelli fissati dallo statuto, come ad esempio le modalità di adesione e cessazione degli aderenti, la tenuta (semplice) del registro degli aderenti, la contabilità (semplice) delle entrate e delle uscite, le regole dell'ordinamento interno e dell'amministrazione ecc.

Per lo svolgimento delle attività, l'associazione si avvale esclusivamente dell'opera degli aderenti, senza alcuna remunerazione, a cui possono essere rimborsate le sole spese sostenute e documentate.

Gli unici vincoli di natura civile sono le **garanzie assicurative** a tutela degli aderenti: assicurazione contro gli infortuni e per danni cagionati a terzi. Le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

### **b) Associazione con approvazione canonica e civile**

E' il caso dell'associazione costituita con Atto costitutivo e statuto, redatti in forma pubblica sulla base di quanto previsto dal Codice civile davanti ad un notaio. Lo statuto deve ottenere preventivamente **l'approvazione canonica del vescovo**.

#### **I vincoli di natura civile sono i seguenti:**

- \* per le attività, l'associazione si avvale prevalentemente dei propri aderenti senza alcuna remunerazione e col solo rimborso delle spese sostenute e documentate. Tuttavia è consentito di assumere, con regolare contratto, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo purché nei limiti strettamente necessari.
- \* solo marginalmente possono essere svolte attività commerciali o produttive come ad esempio: vendite o iniziative occasionali di solidarietà in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, cessione di beni prodotti dagli aderenti; attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale.

\* **garanzie assicurative** a tutela degli iscritti e amministratori: assicurazione contro gli infortuni e per danni cagionati verso terzi. Le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica e debbono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti in base alle risultanze di un apposito registro.

#### **Il registro degli aderenti deve essere:**

- numerato progressivamente in ogni pagina
- bollato in ogni foglio da un notaio o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.

Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. Nel registro devono altresì essere indicati i nominativi dei soggetti che cessano di far parte dell'associazione.

#### **Aspetto particolare**

L'associazione può fare richiesta di iscrizione **all'Albo regionale delle associazioni di Volontariato** istituito e curato dalla Regione di appartenenza.

L'iscrizione è subordinata all'accettazione della richiesta inoltrata alla Regione con allegata la seguente documentazione: copia dell'Atto costitutivo e dello statuto, stipula obbligatoria delle garanzie assicurative per gli associati.

L'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di volontariato comporta i seguenti:

##### **- vantaggi**

- \* accedere ai contributi pubblici
- \* stipulare convenzioni con Regione, Provincia, Enti locali ed altri Enti pubblici;
- \* beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

##### **- vincoli**

- \* possibile controllo da parte dell'autorità amministrativa
- \* obbligo di conservare la documentazione attestante le entrate e le uscite per lo svolgimento delle attività
- \* obbligo del registro degli aderenti.

#### **c) Associazione ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)**

La figura delle ONLUS è stata introdotta con il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 che stabilisce i requisiti necessari per il riconoscimento. Non rappresenta una nuova entità giuridica, ma una classificazione riconosciuta ai soli fini fiscali.

Alle ONLUS, infatti, sono riconosciute alcune agevolazioni ed esenzioni per: imposte sui redditi, IVA, ritenute, imposte di bollo, tasse di concessione governativa, imposte di successione e donazione, tributi locali. Inoltre ogni somma versata a favore delle ONLUS a titolo di liberalità (beneficenza) consente i seguenti benefici fiscali:

- ai sensi dell'art.14, comma 1 del D.L 14 marzo 2005 n° 35 pubblicato sulla G.U. il 16 marzo 2005, n° 62 "le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da Società in favore delle ONLUS e delle Organizzazioni di promozione sociale sono **deducibili dal reddito** del soggetto erogante fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui";
- in alternativa, rimane possibile la detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1 lettera 1 bis (se privato) e la deduzione dal reddito ai sensi dell'art. 65 C2 lettera h (se impresa) come previsto dal Testo Unico II.DD. 917/86 modificato dal D.Lgs 460/97, in vigore dal 1 gennaio 2005. I privati possono quindi usufruire dalla detrazione d'imposta al 19% per erogazioni liberali sino ad un massimo di 2.065,82

annui. Le imprese possono elargire erogazioni liberali in natura deducibili per un ammontare massimo non superiore a € 2.065 ovvero al 2% del reddito d'impresa dichiarato.

- La legge finanziaria 2005 ha previsto per l'anno 2006 la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di sostegno del volontariato ONLUS, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute. Questa scelta si aggiunge all'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985 e non comporta alcun onere aggiuntivo per il contribuente.

Le associazioni iscritte all'Albo regionale delle Associazioni di Volontariato sono implicitamente considerate come associazioni ONLUS.

#### **d) Associazioni civilmente riconosciute e non riconosciute**

L'elemento che differenzia le Associazioni o Enti riconosciuti da quelli non riconosciuti è rappresentato dalla **diversa esposizione personale di coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione.**

##### **Associazioni o Enti riconosciuti**

La disciplina del riconoscimento della personalità giuridica è stata recentemente rinnovata con DPR n° 361 del 10 febbraio 2000. **Il caso più ricorrente è la costituzione di una Fondazione.**

La personalità giuridica non è più concessa dal Ministero competente ma dalla Prefettura della Provincia di appartenenza, a cui va indirizzata la domanda.

Requisito indispensabile richiesto: deve sussistere un patrimonio sociale (immobili, titoli, ecc.).

Quali i vantaggi?

L'ottenimento della personalità giuridica comporta l'autonomia patrimoniale perfetta, cioè gli amministratori godono del privilegio dell'irresponsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'associazione.

Gli eventuali creditori potranno far valere i loro diritti solo sul fondo comune dell'associazione (contributi degli associati, beni del patrimonio sociale, beni acquistati ecc.) e non potranno, invece, agire sul patrimonio degli amministratori.

##### **Associazioni non riconosciute**

Per le obbligazioni contratte, gli amministratori non godono del privilegio dell'irresponsabilità patrimoniale, e rispondono anche personalmente e solidamente delle azioni svolte in nome e per conto dell'associazione. **Tale configurazione riguarda le associazioni di volontariato, anche ONLUS.**

##### **Aspetto particolare**

La legge 22/6/2000 n° 192 ha modificato la normativa precedente, compreso l'art. 786 del Codice civile che recitava: "La donazione a favore di Ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificato al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento giuridico".

La giurisprudenza ammetteva in deroga solo donazioni di valore modico.

Dal 13 luglio 1999 è consentito, di fatto, anche alle Associazioni o Enti non riconosciuti la possibilità di accettare donazioni o eredità.